



COMUNE DI COMO
PROTOCOLLO CENTRALE
0009795-A-20/02/2020
CL: II. 8



RE DI COME
O IL
20 FEB. 2020

MOZIONE

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del C.C.)

UFF
TI

ROTOCOLLO
CL

Il Consiglio comunale

Premesso che

- per dettato costituzionale (art. 27, comma III, Cost.) *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- l'attuale condizione degli istituti penitenziari italiani, in generale, e di quello comasco, in particolare, non consentono il raggiungimento degli obiettivi costituzionalmente previsti;
- La Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamando anche alcuni atti del Consiglio d'Europa (tra cui la Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulle regole penitenziarie europee adottata l'11 gennaio 2006, dedicata alle condizioni di detenzione), ha più volte ravvisato la violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
- la Casa circondariale di Como presenta un sovraffollamento vicino al 200% - con 442 detenuti presenti per 231 posti disponibili - e una cronica carenza di personale penitenziario (Fonte "Corriere di Como", 8 febbraio 2020);
- con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, recante misure in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di diritti delle persone detenute o private della libertà personale, è stata introdotta all'interno dell'ordinamento italiano la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- tale figura è stata in precedenza introdotta anche a livello regionale;
- il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena, non soltanto rientrano tra i doveri istituzionali dell'Ente locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

- valutata, quindi, l'opportunità di introdurre anche a livello comunale, compatibilmente con la legislazione vigente in materia, la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine, tra l'altro, di:
- a) promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità delle persone private della libertà,
 - b) monitorare le condizioni detentive, anche attraverso visite nei luoghi della detenzione della città;
 - c) segnalare alle autorità competenti il mancato o l'inadeguato rispetto dei diritti a seguito di segnalazioni che giungano al proprio ufficio, anche in via informale,
 - d) organizzare iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e dell'umanizzazione della pena detentiva, anche con iniziative congiunte o coordinate con l'assessorato comunale alle Politiche sociali e la Commissione consiliare III;
 - e) interagire con il Garante nazionale e regionale e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.)
 - f) collaborare con le università cittadine, con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà;

ciò premesso,

Impegna

Sindaco e Giunta ad istituire il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Comune di Como e, per l'effetto, a predisporre tempestivamente un testo di regolamento che disciplini l'istituzione, la modalità di nomina e la durata dell'incarico, i compiti, la relazione agli Organi del Comune, le strutture e il personale, e a presentarlo al Consiglio comunale per la relativa approvazione.

Fulvio Anzaldo

